

N. R.G. 6948/2026

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Il Presidente designato

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 6948 / 2026

iscritta all'Albo delle società cooperative al n. _____, in persona del rappresentante legale pro tempore ("_____ o la "Società" o la "Ricorrente"), con gli Avv.ti Giorgio Barbieri e Stefano Ferrari, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti avvocati in Reggio nell'Emilia, Viale Regina Elena n. 13/2, oltre che presso i loro indirizzi di posta elettronica certificata;

Rilevato

che la Società in epigrafe ha depositato il 20 maggio 2026 il ricorso per la conferma delle misure protettive *erga omnes*, ai sensi dell'art. 19 CCII, chiedendo di "*confermare, con efficacia nei confronti di tutti i creditori della società (fatta limitata eccezione per i diritti di credito dei lavoratori), per la durata di giorni centoventi e con decorrenza dal giorno della pubblicazione dell'istanza telematica nel Registro delle imprese competente (19 maggio 2026), le misure protettive, già operanti ex art. 18, commi primo e terzo, CCII, con ogni conseguente effetto di legge, ivi inclusi quelli di cui all'art. 18, commi terzo, quarto (anche con riguardo all'adozione del provvedimento di apertura della liquidazione coatta amministrativa fondato sullo stato di insolvenza), quinto e 5 bis*";

che con provvedimento emesso il 25 maggio 2026, il Tribunale di Bologna ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti in data 30 giugno 2026 alle ore 15:00 e (ii) il termine del 19 giugno 2026, ore 12:00 per la costituzione dei creditori interessati dalle Misure, nonché (iii) il termine del 25 giugno 2026 per il deposito del parere dell'Esperto, *inter alia*, sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative; che l'udienza ha visto la partecipazione estesa dei creditori, unitamente ai legali della società ricorrente;

che l'esperto ha fornito ogni chiarimento e delucidazione sulla natura delle trattative in corso, sulle istanze degli interlocutori e sull'andamento della società ricorrente nel periodo; che, in esito all'udienza, non risultano formulate opposizioni alla conferma delle misure protettive, con la sola e limitata (nei contenuti di cui in seguito) eccezione di

;

che in particolare, gli istituti indicati, pur non opponendosi alla conferma delle misure protettive, hanno peraltro negato che sussistesse sia all'atto del deposito del Ricorso sia in esito alle interlocuzioni intervenute con la società ricorrente e l' Esperto, un quadro informativo adeguato a suffragare la sostenibilità della prospettata manovra finanziaria a sostegno del Progetto di Piano e conseguentemente, il mantenimento degli affidamenti in essere, hanno pertanto contestato la sussistenza degli estremi cautelari della misura di cui all'art 18 5bis.cci;

ritenuto

che appaiono sussistere le ragioni dedotte a sostegno del piano, come esposte dalla società ricorrente e analiticamente vagliate dall'esperto nel parere favorevole depositato in data 25 06 c.a., laddove si indicava un percorso assai articolato di verifiche congiunte a sostegno della continuità diretta mediante l'apporto di finanza ponte, al fine di assicurare l'integrale pagamento dei creditori;

Che, quanto alla opposizione registrata da parte delle banche limitatamente ai profili interessati dall'applicazione della previsione di cui all'art 18, comma 5bis, occorre preliminarmente rilevare come diversamente da quanto dedotto dalle banche in esame, il divieto di cui all'art 18, 5 bis CCII presuppone pur sempre l'intervenuta sospensione interinale delle linee di credito, sospensione questa destinata alla caducazione laddove sorretta da una valutazione ai sensi della disciplina prudenziale, sospensione o revoca ad oggi non intervenute. La previsione di cui al comma 5 bis, costituisce, pertanto, solo una ulteriore specificazione della disciplina analiticamente prevista dal comma 5, che riconosce la facoltà interinale di sospensione dell'adempimento dei contratti in essere, facoltà questa concessa a tutti i creditori, fino alla conferma delle misure protettive: costituisce, pertanto, una misura di autotutela temporanea riconosciuta al ceto creditorio fino alla conferma delle misure protettive, che ne sanciscono e validano gli estremi della loro sussistenza. Con riferimento agli intermediari finanziari, si prevede un regime del tutto peculiare in quanto l'intervenuta sospensione o revoca delle linee di credito non può essere travolta dalla conferma delle misure protettive laddove motivata dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Quanto invece alla previsione più volte richiamata, ovverosia l'art 5 bis, mira a disciplinare gli effetti della conferma delle misure protettive con riferimento alle banche e agli altri intermediari finanziari : depone in tal senso, l'incipit del comma in esame("Dal momento della conferma") rendendo evidente come la conferma delle misure protettive travolge ogni strumento di generica autotutela invocato dagli intermediari finanziari, ovverosia laddove non sia sorretto nei suoi elementi costitutivi dal richiamo motivazionale alla disciplina prudenziale, quand'anche di successiva formulazione. Deve pertanto ritenersi estraneo alle misure protettive in esame, ogni profilo asseritamente cautelare, pure indicato dagli istituti di credito indicati, in quanto asseritamente rivolto a dare ingresso ad un finanziamento forzoso laddove revocato, ipotesi questa erroneamente richiamata a motivo di opposizione alla misura protettiva richiesta : allo stato, non risulta sia stata invocata dagli istituti costituiti, né la revoca delle linee di credito, né la loro generica sospensione, cosicché gli effetti delle misure protettive concesse sono destinate ad estendersi ai rapporti in corso fino alle diverse determinazioni assunte dagli istituti di credito con il richiamo alla disciplina prudenziale.

Né va sottaciuto come il richiamo alla stessa disciplina prudenziale introduce un onere motivazionale specifico per gli intermediari finanziari, onere che allo stato non risulta assolto nell'atto di costituzione, in quanto la dedotta e per molti versi non comprovata impossibilità di verificare il merito creditizio, non radica nella sua assoluta genericità gli estremi di un richiamo alla disciplina prudenziale, unici estremi ostativi all'immediata produzione dell'effetto espansivo richiamato dall'art 18, 5bis CCII.

Ritenuto

pertanto che a fronte di quanto indicato in ricorso, superfluo svolgere ulteriore istruttoria e, in assenza di ragioni ostative, possibile la conferma delle misure protettive richieste quantomeno per tutta la durata del termine concesso e prorogabile, ferma la possibilità di revoca o modifica ai sensi dell'art. 19 comma VI C.C.I. in caso di mutamento delle condizioni per la protezione dell'impresa;

P.Q.M.

CONFERMA le misure protettive *ex* art. 18, I comma, primo e secondo periodo, C.C.I. ovvero il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa per 120 giorni dalla data di pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese; dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano, né può essere pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

DISPONE la trasmissione del presente decreto all'ufficio del Registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, a cura della Cancelleria.

Si comunichi a cura della Cancelleria alla ricorrente, all'Esperto e ai creditori costituiti.

Così deciso in data 8/07/2026

Il Presidente Designato
Dott. Pasquale Liccardo